



### PROVVEDIMENTI SULLA DEGENERAZIONE DEL SISTEMA COOP

Note per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori del sistema cooperativistico.

Premesso che l'originario spirito di solidarietà e mutualità una volta espresso dal sistema cooperativo è da tempo sempre più sacrificato alla logica del mercato, della competizione e del profitto, alla pari delle imprese di capitale.

Che le conseguenze sui lavoratori e sulle lavoratrici sono insostenibili e con particolare riferimento ai settori legati all'acquisizione e gestione di appalti e concessioni, settori dove possiamo registrare oltre l'estensione di un precariato diffuso anche assenza di sicurezza e l'incremento di lavoro nero.

Considerato che le attuali normative, riconoscendo alle cooperative una funzione di carattere sociale, riserva a queste particolari trattamenti e agevolazioni senza che a fronte delle mutazioni in atto vi sia un conseguente adeguamento nelle tutele e nella verifica delle effettive condizioni mutualistiche. Basti pensare che la vigilanza sulle stesse cooperative se associate è affidata direttamente alle stesse Legacoop, AGCI, e Confcooperative.

Per quanto premesso riteniamo indispensabile:

**Verifiche terze sulla genuinità cooperativistica (modifiche al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi" e successive integrazioni e modificazioni)**

Promuovere nuove forme di verifica della genuinità delle imprese cooperative, ponendo competenze di intervento ed accertamento delle caratteristiche mutualistiche in capo ai competenti servizi territoriale del Ministero del Lavoro e non più del Ministero delle Attività Produttive, comprensive di provvedimenti di commissariamento o scioglimento a fronte di palesi irregolarità, tale attività di vigilanza e controllo si applica anche nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza. Il socio lavoratore singolarmente o collettivamente anche con l'assistenza di un'organizzazione sindacale alla quale conferisce mandato possono richiedere ispezioni e verifiche e relativi provvedimenti.

**Estensione delle tutele previste per i lavoratori dipendenti ai soci lavoratori (modifiche alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).**

Eliminazione delle norme che consentono l'esclusione dell'applicazione a favore del socio lavoratore delle norme di tutela previste dallo Statuto dei lavoratori (legge 300/70) a partire dall'art. 18 sul reintegro per licenziamento illegittimo e sull'applicazione dei diritti sindacali (art. 1).



**UNIONE SINDACALE DI BASE**

**LAVORO PRIVATO**

Prevedere che le cooperative debbano corrispondere ai soci lavoratori gli stessi compensi e trattamenti contrattuali e previdenziali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore affine senza deroghe connesse e relative alla natura cooperativistica dell'impresa (art. 3).

Abolizione esplicita della possibilità da parte dei regolamenti interni di modificare in peggio le norme previste dalla contrattazione collettiva (art. 6).

**Tutela dei lavoratori in regime di appalto (art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276)**

Essendo lo sviluppo dei fenomeni di degenerazione delle caratteristiche e di peggioramento delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori strettamente connesso con l'impiego negli appalti nei vari settori (dal sociale alla logistica) riteniamo necessaria equiparazione del trattamento contrattuale riconosciuto ai lavoratori impiegati negli appalti come già tra l'altro riconosciuto per i lavoratori impiegati in regime di somministrazione e quindi il diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore/committente, a parità di mansioni svolte.

Per quanto riguarda la tutela della precarietà e dei livelli occupazionali, bisogna contrastare l'elusione delle ordinarie procedure riguardo i licenziamenti che non trovano applicazione nei periodici cambi di gestione negli appalti, dove a prescindere dalle effettive condizioni oggettive dell'impresa e del servizio da erogare non vi sono tutele contro licenziamenti arbitrari e discriminatori: per questo è necessario prevedere, al contrario di quanto previsto nella norma richiamata e vigente le stesse garanzie occupazionali previste nei trasferimenti di ramo d'azienda.

Roma, 15 gennaio 2014

p/USB Lavoro Privato

Francesco Iacovone